

**DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ANNO 2012**

IL CONSIGLIO COMUNALE

O M I S S I S

DELIBERA

- 1) di approvare per l'annualità 2012 le seguenti aliquote ed assimilazioni da applicare all'Imposta municipale propria, anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/2012, come di seguito indicato:
 - A. incremento nella misura del 0,05 per cento dell'aliquota base stabilita al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201, ovvero per l'abitazione principale e relative pertinenze ;
 - B. riduzione dello 0,1 per cento rispetto all'aliquota di base stabilita al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201, ovvero per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - C. conferma dell'aliquota di base dello 0,76 per cento stabilita al comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201, per i seguenti immobili_
 - terreni agricoli;
 - fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3)
 - incremento nella misura dello 0,14 per cento rispetto all'aliquota di base stabilita al comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201, ovvero per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;
2. di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
3. di definire le condizioni di inagibilità e inabitabilità dei fabbricati nel seguente modo:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile. L'inagibilità deve consistere in un degrado evidente del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria;
4. di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
5. di stabilire per l'anno 2012, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di stabilire, per l'anno 2012, che la detrazione di cui alla lettera precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400 euro;

7. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
8. di dare altresì atto che a seguito dei dati aggiornati relativamente alla riscossione in acconto dell'imposta in argomento, si provvederà ad una verifica del gettito e a norma dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, laddove sia necessario, si provvederà a modificare la delibera relativa alle aliquote e detrazioni entro il termine stabilito del 30 settembre 2012;
9. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;